

REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA N. 514 Del 21/03/2020

Identificativo Atto n. 1484

PRESIDENZA

Oggetto

**ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE**

...

ORDINA

a) ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il DPCM 11 marzo 2020 nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

1. È **vietato ogni spostamento delle persone fisiche** in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

2. Sono **vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici**. Deve comunque essere **garantita la distanza di sicurezza** dalle altre persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà comminata una **sanzione amministrativa di euro 5.000,00**.

3. Ai **soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre** (maggiore di 37,5° C) è fatto **obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante**. Le strutture sanitarie attuano un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima dell'inizio del turno di lavoro, e il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell'attività lavorativa.

4. Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** ovvero risultati positivi al virus.

5. Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.

6. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per

- le attività di **vendita di generi alimentari e di prima necessità** individuate nell'**allegato 1**,
 - o nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato,
 - o nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Sono **sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini**, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

Sono **chiusi i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati**.

Sono **bloccate le slot machine e gli altri apparecchi** di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e **disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti** al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali.

Restano **aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie** e, limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i **tabaccai**.

Deve essere in ogni caso garantita la **distanza** di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di **limitare l'accesso** all'interno dei locali **ad un solo componente del nucleo familiare**, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall'azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale.

A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C si rimanda a quanto disposto dai punti 3) e 4).

7. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui **parrucchieri, barbieri, estetisti**) diverse da quelle individuate nell'**allegato 2**.

Sono altresì **sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività**.

8. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, **i servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché **l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le **filiere che ne forniscono beni e servizi**.

Per quanto concerne i servizi bancari, finanziari e assicurativi si devono utilizzare **modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza**, in modo da evitare assembramenti.

Restano altresì **garantite le attività di gestione rifiuti**, di cui all'art. 183 comma 1 lettera n) del dlgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2 del D.lgs. medesimo.

9. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**);

sono consentiti

- i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale,
- i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.

Devono essere in ogni caso rispettate le misure previste dall'accordo Governo- Parti Sociali del 14.03.2020.

Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Sono **chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, posti **all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri**, nonché **nelle aree di servizio e rifornimento carburante**, con **esclusione di quelli situati lungo le autostrade**, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

restano **aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

10. In ordine alle **attività produttive** si raccomanda che:

- a) sia attuato il **massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano **incentivate le ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri **strumenti** previsti dalla **contrattazione collettiva**;
- c) siano **sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**;
- d) si assumano **protocolli di sicurezza** anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano **incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

11. Sono **chiusi le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza**.

12. **Per le sole attività produttive** si raccomanda altresì che siano **limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni**.

13. In relazione a quanto disposto nell'ambito dei precedenti punti commi 10 e 11 si **favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali**.

14. Per tutte le attività si **invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile**.

15. È disposto il **fermo delle attività nei cantieri**, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi a:

- la realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile,
- la manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale,
- la realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.

16. Sono **chiusi tutte le strutture ricettive** comunque denominate e sospesa l'accoglienza degli ospiti dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Per gli **ospiti già presenti nella struttura** in tale momento l'**ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive** all'entrata in vigore del presente provvedimento.

La presente disciplina si applica anche ai **residence**, agli **alloggi agrituristici** e alle **locazioni brevi per finalità turistiche**.

È fatta salva l'individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

17. È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

No:

- svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto**;
- **sport e attività motorie svolte all'aperto**, anche singolarmente, **se non nei pressi** delle proprie abitazioni.

Nel caso di **uscita con l'animale di compagnia** per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a **distanza non superiore a 200 metri**, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

18. Sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti d'interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

19. Sono **chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**

20. Sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA- Livelli Essenziali di Assistenza), **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**.

21. Sono **chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

22. Sono **aperti i luoghi di culto** e **sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri**. L'accesso ai luoghi di culto è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

23. Sono **sospesi i servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le **attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università** e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, **ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza** ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è **da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa**. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

24. Sono **sospese le procedure concorsuali pubbliche e private** ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro .

25. Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

26. Sono **sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

27. Sono **adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.

b) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 22/03/2020 fino al 15/04/2020.

c) Ciascuno per propria competenza è tenuto all'applicazione della presente ordinanza.

d) La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19 e trasmessa ai Sindaci per l'attuazione.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1 – Attività Ammesse per Commercio al dettaglio

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radiotelefono

Allegato 2 - Attività Ammesse per Servizi alla persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicce
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse